

## STATUTO DEL CENTRO RADIOELETRICO SPERIMENTALE "GUGLIELMO MARCONI"

### **Art. 1**

Il Centro radioelettrico sperimentale "Guglielmo Marconi" è fornito di personalità giuridica propria, ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica .

### **Art. 2**

Il centro persegue le seguenti finalità:

- a) eseguire studi e ricerche di carattere scientifico nel campo radioelettrico;
  - b) eseguire esperienze e misure radioelettriche per conto delle varie amministrazioni sui fenomeni della trasmissione e della ricezione a distanza delle onde elettromagnetiche, anche nelle applicazioni militari, navali ed aeree;
  - c) eseguire prove, ed esperienze di riconosciuta utilità nel campo delle radiocomunicazioni per conto di Istituti, enti o ditte industriali;
  - d) eseguire prove, collaudi e misure di carattere specifico, la cui esecuzione è di normale competenza di appositi istituti e laboratori, su apparati e materiali radioelettrici.
- Nell'esercizio delle sue attribuzioni di ricerca scientifica il Centro coordina la propria attività con quella del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione.

### **Art. 3**

Il Patrimonio del Centro è costituito:

- 1) dagli immobili e dai mobili (strumenti, macchine, libri, ecc.) di proprietà del Centro;
- 2) da eventuali elargizioni pervenute da parte di enti e di privati;
- 3) dai fondi a tale scopo destinati dal Consiglio di amministrazione del Centro sui residui attivi del bilancio.

I redditi del centro comprendono:

- a) i contributi delle Amministrazioni dello Stato;
- b) i contributi del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- c) i contributi di enti pubblici e privati;
- d) i proventi derivanti dall'attività dell'istituto.

### **Art. 4**

Sono Organi del Centro:

- 1) Presidente
- 2) Consiglio di Amministrazione
- 3) Revisori dei conti
- 4) Direttore tecnico
- 5) Segretario Amministrativo

### **Art. 5**

Il Presidente del Centro è nominato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la durata di cinque anni.

Il Presidente ha la rappresentazione legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, provvede alla esecuzione delle deliberazioni, può in casi d'urgenza prendere provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo riferirne al Consiglio per la ratifica.

### **Art. 6**

Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la durata di cinque anni ed è così composto: Presidente, due membri designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, un membro designato dal Ministero dell'Industria e del Commercio e dell'Artigianato, tre membri designati da Ministero della Difesa, dei quali uno per l'Esercito, uno per la Marina e uno per l'Aeronautica, un membro designato dal Ministero delle Comunicazioni, un membro designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il Consiglio di amministrazione provvede al governo amministrativo ed alla gestione economica e patrimoniale dell'Ente; stabilisce le direttive per lo sviluppo dell'attività ed il funzionamento del Centro; delibera sui bilanci preventivo e consuntivo e sulla nomina o il licenziamento del personale direttivo, tecnico e di servizio; approva la relazione annuale da trasmettere al Ministero.

### **Art. 7**

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta all'anno; può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la necessità su invito del Presidente.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza della maggioranza assoluta dei membri.

### **Art. 8**

Per la verifica della regolarità della gestione e delle scritture contabili sono nominati per la durata di cinque anni due revisori dei conti, designati rispettivamente dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministero dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

### **Art. 9**

Il Direttore tecnico è nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il Direttore provvede alla direzione tecnica del Centro coadiuvato dal personale tecnico e scientifico a disposizione.

Egli risponde della buona conservazione del materiale scientifico, anche di quello temporaneamente affidato al Centro da amministrazioni, enti e privati.

### **Art. 10**

Il segretario amministrativo del Centro è nominato con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Egli cura la gestione del Centro coadiuvato dal personale amministrativo a disposizione.

Egli è consegnatario responsabile degli immobili e dei mobili di proprietà dell'Ente, provvede al disbrigo delle pratiche di amministrazione, redige i bilanci e cura la redazione degli inventari.

### **Art. 11**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo è inviato al Ministero vigilante entro il 31 ottobre dell'anno presedente all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Il Conto consuntivo con tutti gli allegati e la relazione dei Revisori dei conti è trasmesso al Ministero stesso entro il mese di aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario.

### **Art. 12**

Il personale del Centro può essere assunto con deliberazione del Consiglio di amministrazione:

- a) con contratto di consulenza o collaborazione continuata e continuativa limitatamente al tempo occorrente per ciascuna sperimentazione;
- b) con contratto di lavoro a tempo indeterminato per garantire il normale funzionamento dei servizi quando le risorse del bilancio lo consentono.

Il personale amministrativo e tecnico occorrente per il funzionamento dei servizi d'istituto viene assunto con contratto di lavoro del comparto della ricerca.

### **Art. 13**

Il Centro può chiedere – di volta in volta – alle amministrazioni interessate alle esperienze ed a loro spese l'opera di personale specializzato da esse dipendente, o anche estraneo, che occorra per lo svolgimento delle prove, misure od esperienze suddette.

### **Art. 14**

Il regolamento interno contiene le disposizioni concernenti la assunzione ed il trattamento giuridico ed economico del personale addetto all'Istituto, ed ogni altra forma relativa al funzionamento del Centro.

Il regolamento interno è deliberato dal Consiglio di amministrazione.